



REGIONE BASILICATA

ORDINANZA n. 25 del 1 giugno 2020

OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da *COVID-19*. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'articolo 32 in base al quale si dispone che *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”*;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* con il quale si è disposto che: (omissis) *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione*



REGIONE BASILICATA

all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (*Interventi d'urgenza*), si prevede che: "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante "*Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale*", ed in particolare l'articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all'emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";



REGIONE BASILICATA

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza COVID-19”*;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* in base al quale si è disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: *“1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.”* e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;

VISTO l'articolo 2, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in base al quale *“Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di*



REGIONE BASILICATA

adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630";

VISTO l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”;*

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in base al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 *“possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:*

- a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;*
- b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;*
- c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (omissis)”;*

VISTO inoltre l'articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, in base al quale *“1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile è prorogata fino al 13 aprile 2020”;*



REGIONE BASILICATA

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus *COVID-19* sull'intero territorio nazionale;

VISTO il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, cvt., con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingentibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;

CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio, *“cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, sono *“consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, le cui disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, si applicano *“dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (...)”*;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all'articolo 1, comma 1, lett. a) prevede che *“in ogni caso, è fatto divieto a*



REGIONE BASILICATA

tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” e ripristinando la possibilità, non prevista dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, a decorrere dal 4 maggio 2020, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche di persone fisiche provenienti da altre regioni del Paese;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020*”, come richiamato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in base al quale si dispone che: “*Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/PA deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle regioni/PP.AA*”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, ed in particolare le disposizioni dell’articolo 1, comma 16 ove si dispone che “*i dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale*”; ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10 del medesimo, nonché le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del medesimo decreto;

CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel



REGIONE BASILICATA

rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;

VISTE le precedenti ordinanze n. 22 del 17 maggio 2020, n. 23 del 22 maggio 2020 e n. 24 del 25 maggio 2020 con le quali sono state consentite le attività ivi specificate, nel rispetto delle Linee guida approvate il 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e richiamate come *allegato n. 17* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come successivamente integrate in data 22 maggio 2020;

VISTE le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

RILEVATO che con le predette “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 25 maggio 2020 sono state aggiornate le precedenti Linee guida approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e in parte integrate con riferimento ad ulteriori attività economiche e sociali di cui si intende far ripartire l’esercizio;

VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL che valorizza le Linee Guida anche regionali in forza e in quanto conformi all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per effetto della quale l’importo massimo della sanzione per le condotte violative delle ordinanze regionali risulta fissato in euro mille in luogo di euro tremila;

VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio regionale, il cui l’andamento continua a confermare una flessione della dinamica dei contagi in quanto sulla base dei dati forniti alla data del 30 maggio 2020 dalla Protezione civile regionale, la situazione del contagio da *COVID-19* registra quattro ricoverati ospedalieri positivi e nessun ricoverato in terapia intensiva, su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di sessantaquattro posti base, con conseguente evidente adeguatezza dell’offerta delle strutture sanitarie in caso di una ripresa del contagio, anche a fronte delle riaperture delle attività economiche e di ripresa di mobilità sociale avvenute dal 17 maggio 2020;

VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2 – Report settimanale n. 2, dati relativi alla settimana 18-24 maggio 2020, aggiornati al 26 maggio 2020, ore 16.00, elaborato dal Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia ai sensi del citato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, da cui emerge che permangono segnali di trasmissione con focolai nuovi segnalati che descrivono una situazione epidemiologicamente fluida in molte regioni italiane, e ciò richiede il rispetto rigoroso delle misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale e il distanziamento fisico;



REGIONE BASILICATA

CONSIDERATO che la situazione epidemiologica della Regione Basilicata, valutata in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2020 e in esito al citato Monitoraggio Fase 2 - Report settimanale n. 2- Dimensione 2: classificazione della trasmissione ed impatto di *COVID-19* sui servizi essenziali, è da valutarsi con rischio di contagio “*bassa -livello 2*”, con una incidenza settimanale “*Q1-bassa*” e con una stima di RT “*pari a 0 (CI: 0-0)*”;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1

(Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19)

1. Sono vietati gli assembramenti di più persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, salvo che tra conviventi in proprietà pubblica o privata.
2. Resta fermo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- 3 .E’ fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare i dispositivi di protezione individuale (*cd. “mascherine”*) nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, nelle aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l’accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché all’aperto all’interno di mercati. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, e i soggetti che svolgono attività motoria o sportiva nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale o in luogo isolato.
4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, a decorrere dal 3 giugno 2020 gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.



REGIONE BASILICATA

Art. 2

(Disposizioni per le attività economiche, produttive e le attività di formazione)

1. Fermo restando le attività produttive e commerciali non sospese alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono consentite le attività commerciali di vendita al dettaglio, ivi comprese le attività di vendita al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati, nonché il commercio al dettaglio ambulante. Sono consentite, altresì, le attività delle agenzie di viaggio, del servizio di noleggio veicoli e altre attrezzature, dei servizi di trasporto taxi e non di linea e degli altri servizi di supporto alle imprese. Deve essere garantita, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le predette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'*allegato* 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, annesse alla presente ordinanza e comunque in coerenza con i criteri di cui all'*allegato* 10 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
2. Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie. Dette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'*allegato* 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, annesse alla presente ordinanza, e comunque in coerenza con i criteri di cui all'*allegato* 10 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
3. Resta comunque consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto, nel rispetto della disciplina in materia igienico-sanitaria, e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
4. Ferme restando le attività già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, sono consentite le attività inerenti i servizi per la persona (tra cui parrucchieri, barbieri, trattamenti estetici, tatuatori e gli altri servizi o centri per il benessere fisico), a condizione siano rispettati i contenuti delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'*allegato* 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, annesse alla presente ordinanza, e comunque in coerenza con i criteri di cui all'*allegato* 10 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.



REGIONE BASILICATA

5. E' consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso l'esercizio degli *stage* e dei tirocini extracurricolari in modalità in presenza negli ambiti di lavoro ove non vi siano restrizioni all'esercizio delle attività, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi da parte dei soggetti ospitanti tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate tutte le misure organizzative di prevenzione e di protezione contestualizzate alle attività di laboratorio, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al *"Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione"* pubblicato dall'INAIL. Nei luoghi di lavoro resta ferma l'applicazione del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e parti sociali, nonché di altri protocolli sottoscritti per settori di singola competenza nonché dei protocolli in aggiornamento dei medesimi.

6. E' consentita, a soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione, la prestazione in presenza di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza, in quanto prevedono l'utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, nonché gli esami finali e le attività di verifica, tutoraggio, accompagnamento e orientamento dei diversi percorsi professionali, previa organizzazione degli spazi al fine da ridurre il rischio di assembramento, a condizione che sia assicurata un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e di protezione contestualizzate alle attività di laboratorio, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al *"Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione"* pubblicato dall'INAIL e che siano applicate le indicazioni tecniche e operative definite nelle "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive", scheda Formazione professionale, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020, allegate alla presente ordinanza e comunque in coerenza con i criteri di cui all'*allegato 10* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.

7. E' consentito agli enti pubblici e ai soggetti privati che erogano attività formative e alle Fondazioni ITS regionali, lo svolgimento in modalità in presenza sia della parte teorica sia delle attività pratiche o di laboratorio, degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e di protezione contestualizzate al settore della formazione professionale e della formazione tecnica superiore, avuto riguardo anche alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al *"Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione"* pubblicato dall'INAIL.



REGIONE BASILICATA

8. Tra le attività formative di tipo laboratoriale, di cui al comma 8, rientrano altresì le attività formative, effettuate da soggetti pubblici o privati, quali i corsi musicali e i corsi hobbistici, purchè svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui all'*allegato 10* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.

9. E' consentita l'attività degli informatori scientifici del farmaco, agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici, sanitari e di cosmetici, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020, allegate alla presente ordinanza e comunque in coerenza con i criteri di cui all'*allegato 10* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.

10. Sono consentite, ferme quelle già autorizzate, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'*allegato 10* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, le attività dei servizi di istruzione di cui al codice ATECO 95.5 (tra cui i corsi sportivi e ricreativi, formazione culturale, autoscuole, scuole e corsi di lingua), delle agenzie di commercio e immobiliari, le attività di gestione dei parchi, orti botanici, giardini zoologici, delle riserve naturali e simili.

Art. 3

(Misure in materia di attività sportiva e altre disposizioni)

1. Restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, *lett. e)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020.

2. Ferma la sospensione delle attività di cui al comma 1, al fine di assicurare la graduale ripresa delle attività sportive sono consentite, nell'ambito del territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive - in strutture pubbliche o private a porte chiuse, fermo il divieto di assembramento e presenza di pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per altre attività. A tale fine trovano applicazione le Linee-Guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

3. E' consentita l'attività sportiva e l'attività motoria all'aperto, purchè nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che per la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, e nel rispetto delle Linee guida



REGIONE BASILICATA

per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al presente provvedimento, in coerenza con i criteri di cui all’*allegato* 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.

4. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, *lett. f)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, è consentita anche nelle strutture, negli impianti, nei centri o circoli sportivi, piscine, palestre, centri natatori ovvero nelle altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, pubbliche e private, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramento, nonché nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’*allegato* 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’*allegato* 10 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.

5. E’ consentita, nell’intero territorio regionale, la pesca sportiva e ricreativa, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E’ consentita la nautica da diporto su mezzi privati.

6. E’ consentita, nell’intero territorio regionale, nel rispetto della vigente disciplina, l’attività di allevamento, addestramento e allenamento di animali anche presso centri di addestramento, maneggi o altre zone autorizzate per l’addestramento, compresa l’attività del servizio di custodia, fermo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

7. Resta consentita l’attività degli esercizi di cura e toelettatura degli animali da compagnia, purchè il servizio venga svolto per appuntamento senza contatto diretto tra persone, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04 comprese quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro.

Art. 4

(Ulteriori disposizioni)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, *lett. b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 resta consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, fermo il rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonchè della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

2. E’ consentito, nell’intero territorio regionale, in attuazione dei piani approvati dai relativi enti parco, il prelievo selettivo della specie cinghiale (*cd. “Sus scrofa Linnaeus”*) sull’intero territorio regionale, previa autorizzazione degli enti parco sul territorio



REGIONE BASILICATA

protetto e dagli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) sul territorio libero, in conformità alla disciplina statale e regionale vigente in materia, fermo restando l'osservanza di tutte le prescrizioni necessarie in ordine al distanziamento sociale, igiene e sicurezza come riportato nei rispettivi piani di abbattimento.

3. Restano consentite, sull'intero territorio regionale, la raccolta di prodotti selvatici non legnosi, le attività della silvicoltura e delle altre attività forestali nonché l'utilizzo di tali aree e dei servizi di supporto a dette attività, le attività di manutenzione delle aree verdi da parte di soggetti pubblici o privati, professionali e non professionali; le attività di prevenzione e lotta antincendio, il monitoraggio faunistico, fermo restando l'osservanza di tutte le prescrizioni necessarie in ordine al distanziamento sociale.

Art. 5

(Misure per le attività turistico-ricettive, ludico-ricreative e strutture termali)

1. Sono consentite, nell'intero territorio regionale, le attività turistiche degli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere e le altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale. Per dette attività deve essere in ogni caso assicurato il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e a condizione sia assicurata l'applicazione delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'*allegato 17* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque in coerenza con i criteri di cui all'*allegato 10* del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020. E' consentito l'accesso alle spiagge libere e agli arenili, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

2. Sono consentite le attività delle strutture turistico ricettive, anche all'aria aperta, alberghiere ed extralberghiere, *bed & breakfast*, villaggi, locazioni brevi, agriturismi o residenze di campagna, case vacanze, campeggi, rifugi escursionistici e le altre tipologie extralberghiere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. *nn*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, delle norme di distanziamento sociale di almeno un metro negli spazi comuni e senza alcun assembramento, e in ogni caso nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, di cui all'*allegato 17* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 in coerenza con i criteri di cui all'*allegato 10* del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.

3. E' consentita la ripresa delle attività dei centri per il benessere fisico e delle strutture termali, nel rigoroso rispetto delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 maggio 2020, in coerenza con i criteri di cui all'*allegato 10* del decreto



REGIONE BASILICATA

del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, allegate alla presente ordinanza.

4. E' consentita la ripresa delle attività dei parchi tematici e di divertimento, parchi acquatici, giostre, *luna-park* e attrazioni dello spettacolo viaggiante, nel rigoroso rispetto delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 maggio 2020, in coerenza con i criteri di cui all'*allegato 10* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, allegate alla presente ordinanza.

5. E' autorizzata l'attività delle aree attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali, nel rigoroso rispetto delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 maggio 2020, in coerenza con i criteri di cui all'*allegato 10* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, allegate alla presente ordinanza.

Art. 6

(Circoli culturali, musei, biblioteche, attività escursionistica, servizi per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Sono consentite le attività dei centri e dei circoli culturali e ricreativi, nel rispetto del distanziamento sociale, del divieto di assembramento e nel rispetto delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al presente provvedimento, in coerenza con i criteri di cui all'*allegato 10* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.

2. E' consentita l'apertura al pubblico dei musei, archivi, biblioteche e degli altri istituti e luoghi della cultura (codice ATECO 91) nel rispetto delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al presente provvedimento.

3. E' consentita la ripresa delle attività delle guide ambientali escursionistiche e delle guide naturalistiche, delle guide, degli accompagnatori turistici e delle professioni della montagna e comunque dell'attività escursionistica a piedi in natura e nell'aria aperta, fermo restando il rigoroso rispetto del divieto di assembramento e del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tali attività devono svolgersi nel rispetto delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al presente provvedimento.

4. Sono consentite le attività diurne ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, per l'infanzia e l'adolescenza, promosse da soggetti gestori pubblici e privati, del privato sociale e delle associazioni sportivo dilettantistiche, relativamente alla fascia di età 3-17 anni, a condizione sia assicurata l'applicazione delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate il



REGIONE BASILICATA

25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida adottati a livello nazionale.

Art. 7

(Ulteriori disposizioni)

1. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5, ad eccezione dei commi 13 e 14, dell'ordinanza del 17 maggio 2020, n. 22 in materia di Trasporto pubblico locale.
2. Restano ferme le disposizioni delle ordinanze 21 marzo 2020, n. 8 (*"Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani."*) e 31 marzo 2020, n. 13 (*"Articolo 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani"*).
3. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività già ammesse in base all'ordinanza n. 22 del 17 maggio 2020, come modificata dalla presente ordinanza, e disciplinate dall'*allegato* della predetta ordinanza n. 22 del 17 maggio 2020, sono soggette alle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate il 25 maggio dalla Conferenza delle regioni e delle province Autonome" ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al presente provvedimento.
4. Dalla data di efficacia delle disposizioni della presente ordinanza cessano di produrre effetti l'ordinanza 17 maggio 2020, n. 22, l'ordinanza 22 maggio 2020, n.23 nonché l'ordinanza 25 maggio 2020, n. 24, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalle specifiche disposizioni del presente provvedimento.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, in caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.



REGIONE BASILICATA

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e dei relativi *allegati*.

3. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all'ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.

4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 3 maggio 2020 e sono efficaci fino alla data del 14 giugno 2020, fatto salvo successivo provvedimento in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Potenza, 1/06/2020

BARDI



REGIONE BASILICATA

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

**Linee guida per la riapertura delle
Attività Economiche e Produttive**



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/94/CR01/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

Roma, 25 maggio 2020